

La Direzione

Patti di collaborazione e regolamento del Comune di Bologna, nota della Direzione della Rivista

(doi: 10.7390/83582)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 2, maggio-agosto 2016

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>



Beni comuni e patti di collaborazione

Patti di collaborazione e regolamento del Comune di Bologna

Nota della Direzione della Rivista

Collaboration Agreements and Regulation of the City of Bologna

In this section we publish the speeches of Giorgio Calderoni and Paul Michiara at the conference "Bologna collaborative city. The regulation on urban commons" organized on March 22, 2016 by City of Bologna and by "Fondazione del Monte" of Bologna and Ravenna.

Keywords: Urban Commons; Subsidiarity; Collaboration Agreements.

Gli scritti qui pubblicati costituiscono il testo degli interventi tenuti da Giorgio Calderoni e Paolo Michiara nel seminario promosso dal Comune di Bologna e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna "*Bologna città collaborativa. Il regolamento sui beni comuni urbani*", tenutosi a Bologna il 22 marzo 2016.

L'incontro, dedicato a un tema al quale la Rivista ha già prestato attenzione in passato, si è proposto di fare il punto sotto il profilo normativo del [regolamento](#) non solo in sé, in termini di natura dei patti di collaborazione e relativo regime giuridico, ma anche alla luce delle indicazioni offerte dalla prima esperienza di attuazione che ne è seguita.

Il tema è complesso, perché intercetta tre piani molto rilevanti e del tutto distinti:

- il primo, generale e istituzionale: la valorizzazione dello spazio intermedio tra singolo e istituzioni, la riscoperta delle virtù (oltre che dei diritti e doveri) civiche, le implicazioni che ne conseguono sul piano concettuale, dal tema della cittadinanza a quello dei beni pubblici, dai caratteri e ruolo della p.a. alle nuove forme della rappresentanza;
- il secondo, costituito dalla cifra e dai linguaggi ancora largamente da costruire che rappresentano il punto di arrivo dell'evoluzione sia degli apparati amministrativi, nell'apprendere (l'inedita) virtù dell'interagire con il contesto aprendosi a processi che muovono dal basso, sia dei soggetti sociali, chiamati ad attrezzarsi (in termini di stabilità, organizzazione e responsabilità) senza scivolare nella istituzionalizzazione e in rapporti organicistici;
- l'ultimo, strettamente tecnico-giuridico, riguardante cioè la natura, i caratteri, gli effetti e dunque riassuntivamente il regime dei patti di collaborazione così come disciplinati dal regolamento di Bologna e applicati nella prima esperienza.

Su questo piano, come osservano i due interventi, dal regolamento esce un quadro articolato: da un lato giustamente ambizioso e innovativo, nei contenuti e anche nelle modalità di adozione essendo stato preceduto dalla buona pratica di verifiche preliminari su campo, ma nello stesso tempo con profili vulnerabili per la necessità di messe a punto importanti specie sul versante del rapporto con le normative di settore vigenti (v. quelle sul volontariato, Michiara) e con quelle generali relative alle forme di amministrazione consensuale che possono costituire un utile punto di riferimento e un solido supporto (Calderoni).

Quello delle forme (anche spontanee) di collaborazione tra cittadini e p.a. resta un terreno importante non solo sul piano operativo e concettuale ma anche sul più generale profilo sociale e politico come messo in luce dai lavori di Gregorio Arena, che della esperienza e della redazione del regolamento di Bologna è stato il principale riferimento scientifico, e dal recente rapporto Labsus 2015 sulla amministrazione condivisa.

In ogni caso la necessaria maturazione della materia, che va proseguita concentrandosi sui riscontri offerti dalle esperienze su campo che permetteranno di meglio valutarne ostacoli e opportunità, va comunque protetta da due rischi tutt'altro che marginali: da un lato, il ricorso opportunistico a queste modalità da parte delle pubbliche amministrazioni, nel tentativo di trasferire a prestazioni volontaristiche attività e compiti che i tagli della spesa pubblica lasciano scoperti; dall'altro, l'interpretazione di queste possibilità non come nuove modalità di essere e agire della amministrazione pubblica ma come modo di farne a meno, quasi come una forma di autogestione privatistico-collettiva di gruppi di cittadini o aree urbane in chiave di separazione, se non di vero e proprio antagonismo, rispetto alle burocrazie pubbliche e ai valori solidaristici delle istituzioni pubbliche.

Qui ci occupiamo solo del dato giuridico. Ma sullo sfondo c'è anche questo: va tenuto presente.

copyright 2016 by [Società editrice il Mulino](#)
[Licenza d'uso](#)

[inizio pagina](#)